

Bruxelles, 7.11.2012
COM(2012) 640 final

2012/0303 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania l'Unione europea ha ampliato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (articolo XXIV:6 del GATT) hanno imposto all'Unione europea di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato negli elenchi di uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l'adozione del regime tariffario esterno dell'UE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC, "tenendo in debito conto le riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell'unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria".

Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire tali negoziati a titolo dell'articolo XXIV:6 del GATT del 1994. La Commissione ha pertanto negoziato con i membri dell'OMC che detengono diritti di negoziato per quanto riguarda il ritiro di concessioni specifiche in relazione al ritiro degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel quadro della loro adesione all'Unione europea.

I negoziati con la Repubblica popolare cinese hanno portato alla stesura di un progetto di accordo in forma di scambio di lettere siglato il 31 maggio 2012.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio. Il Consiglio (comitato della politica commerciale) e il Parlamento europeo (commissione per il commercio internazionale) sono stati informati del testo del progetto di accordo prima che questo fosse siglato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Con la presente proposta si chiede al Consiglio di autorizzare la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere con la Repubblica popolare cinese. Parallelamente, è presentata una proposta separata relativa alla conclusione dell'accordo.

Il successivo regolamento di esecuzione sarà adottato dalla Commissione, in conformità dell'articolo 144 del regolamento unico OCM (regolamento (CE) n. 1234/2007) e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1216/2009 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio a norma dell'articolo XXIV:6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel quadro dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ("l'accordo") è stato siglato il 31 maggio 2012.
- (4) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania

nel quadro della loro adesione all'Unione europea ("l'accordo"), con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

A. Lettera dell'Unione europea

Luogo e data

Signor ...,

In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, mi pregio proporre quanto segue:

1. L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 27 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 25 con le modifiche indicate di seguito:

aumento di 12 375 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato alla Repubblica popolare cinese per l'aglio (voce tariffaria 0703 20 00), mantenendo l'attuale dazio contingente del 9,6%;

aumento di 800 tonnellate (peso netto sgocciolato) del contingente tariffario UE assegnato alla Repubblica popolare cinese per funghi del genere *Agaricus*, preparati o conservati ma non nell'aceto (voce tariffaria 2003 10 30, dazio fuori contingente 18,4 + 222,0 EUR/100kg/net eda) e per funghi della specie *Agaricus*, conservati temporaneamente o conservati ma non nell'aceto (voce tariffaria 2003 10 20, dazio fuori contingente 18,4 + 191,0 EUR/100kg/net eda), con un dazio contingente del 23%; inclusione nel contingente della linea tariffaria 0711 51 00 (dazio fuori contingente 9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda);

creazione di un contingente tariffario di 2 026 tonnellate (erga omnes) per il cioccolato, con un dazio contingente del 38% (voci tariffarie 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90);

creazione di un contingente tariffario di 2 289 tonnellate (erga omnes) per prodotti a base di zuccheri con un dazio contingente del 35% (voce tariffaria 1704);

creazione di un contingente tariffario di 409 tonnellate (erga omnes) per i biscotti con un dazio contingente del 40% (voce tariffaria 1905 90).

2. La Repubblica popolare cinese accetta l'approccio dell'Unione europea al calcolo su base netta dei contingenti tariffari come modo per adeguare gli obblighi dell'UE 25 e quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania a seguito del recente allargamento dell'Unione europea.

L'Unione europea e la Repubblica popolare cinese si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi l'accordo del suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la sua conferma costituiscono un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea

Signor ...,

mi prego comunicarle che ho ricevuto la sua lettera del [...], così redatta:

"In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, mi prego proporre quanto segue:

1. L'Unione europea integra nel suo elenco per il territorio doganale dell'UE 27 le concessioni contenute nell'elenco dell'UE 25 con le modifiche indicate di seguito:

 aumento di 12 375 tonnellate del contingente tariffario UE assegnato alla Repubblica popolare cinese per l'aglio (voce tariffaria 0703 20 00), mantenendo l'attuale dazio contingente del 9,6%;

 aumento di 800 tonnellate (peso netto sgocciolato) del contingente tariffario UE assegnato alla Repubblica popolare cinese per funghi del genere *Agaricus*, preparati o conservati ma non nell'aceto (voce tariffaria 2003 10 30, dazio fuori contingente 18,4 + 222,0 EUR/100kg/net eda) e per funghi della specie *Agaricus*, conservati temporaneamente o conservati ma non nell'aceto (voce tariffaria 2003 10 20, dazio fuori contingente 18,4 + 191,0 EUR/100kg/net eda), con un dazio contingente del 23%; inclusione nel contingente della linea tariffaria 0711 51 00 (dazio fuori contingente 9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda);

 creazione di un contingente tariffario di 2 026 tonnellate (erga omnes) per il cioccolato, con un dazio contingente del 38% (voci tariffarie 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90);

 creazione di un contingente tariffario di 2 289 tonnellate (erga omnes) per prodotti a base di zuccheri con un dazio contingente del 35% (voce tariffaria 1704);

 creazione di un contingente tariffario di 409 tonnellate (erga omnes) per i biscotti con un dazio contingente del 40% (voce tariffaria 1905 90).

2. La Repubblica popolare cinese accetta l'approccio dell'Unione europea al calcolo su base netta dei contingenti tariffari come modo per adeguare gli obblighi dell'UE 25 e quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania a seguito del recente allargamento dell'Unione europea.

L'Unione europea e la Repubblica popolare cinese si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. Il presente accordo entra in vigore quattordici giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

La prego di confermarmi l'accordo del suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettera e la sua conferma costituiscono un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese "

Mi prego comunicarle l'accordo del mio governo su quanto precede.

